



news e informative

DECRETO MILLEPROROGHE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, il D.L. 183/2020, ribattezzato Decreto Milleproroghe.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Articolo	Contenuto
<p>Articolo 3, <u>comma 3</u></p>	<p>Proroga disciplina piattaforme e <i>marketplace</i> digitali</p> <p>Modificando l'articolo 13, D.L. 34/2019, viene rinviata al 1° luglio 2021 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 11-<i>bis</i>, commi da 11 a 15, D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019.</p> <p>In particolare, viene rinviata l'entrata in vigore della presunzione per cui, se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, <i>console</i> da gioco, <i>tablet</i> PC e <i>laptop</i>, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni.</p> <p>Nel caso in cui la facilitazione abbia a oggetto cessioni effettuate nell'Unione Europea da un soggetto passivo non comunitario a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.</p> <p>Ai fini di cui sopra, si presume che la persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.</p> <p>Il soggetto passivo è tenuto a conservare la documentazione relativa a tali vendite che deve essere dettagliata in modo sufficiente da consentire alle Amministrazioni fiscali degli Stati membri dell'Unione Europea in cui tali cessioni sono imponibili di verificare che l'Iva sia stata contabilizzata in modo corretto, deve, su richiesta, essere messa a disposizione per via elettronica degli Stati membri interessati e deve essere conservata per un periodo di 10 anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.</p>

Aderente a:



	<p>Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi dei commi 11 e 12 è tenuto a designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto, se stabilito in un Paese con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca.</p> <p>Infine, viene previsto che la disciplina di cui all'articolo 11-<i>bis</i>, D.L. 34/2019 trovi applicazione a tutto il 2021.</p>
<p>Articolo 3, comma 5</p>	<p>Invio dati corrispettivi giornalieri</p> <p>Viene rinviato al 1° gennaio 2022 l'obbligo di invio dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS tramite i registratori telematici.</p>
<p><u>Articolo 3, comma 6</u></p>	<p>Deroghe per l'approvazione dei bilanci</p> <p>Vengono prorogate alle assemblee convocate entro la data di termine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021, le deroghe introdotte con l'articolo 106, D.L. 18/2020.</p> <p>A tal fine si ricorda che, in deroga ai termini ordinari previsti dagli articoli 2364, comma 2, e 2478-<i>bis</i>, cod. civ., o da previsioni statutarie, l'assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e non più 120 giorni.</p> <p>Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie Spa, Sapa, Srl, società cooperative e mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; inoltre, è possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 4, 2479-<i>bis</i>, comma 4, e 2538, comma 6, cod. civ., senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.</p> <p>Per le Srl, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, cod. civ., e alle diverse disposizioni statutarie, è possibile prevedere che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.</p> <p>Limitatamente alle Spa quotate, è ammesso che designino per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-<i>undecies</i>, D.Lgs. 58/1998, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono, altresì, prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in</p>

Aderente a:



	<p>assemblea si svolge esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui sopra, a cui possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-<i>novies</i>, D.Lgs. 58/1998.</p> <p>Le banche popolari e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-<i>undecies</i>, D.Lgs. 58/1998. Le medesime società possono, altresì, prevedere, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.</p> <p>Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti infrannuali, per i quali il termine ordinario di convocazione scadrebbe comunque entro il 31 luglio.</p> <p>Le presenti deroghe si rendono applicabili anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, Codice del Terzo settore.</p>
<p><u>Articolo 3, commi 9 e 10</u></p>	<p>Lotteria degli scontrini</p> <p>Viene rinviato al 1° febbraio 2021 il termine entro il quale con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e monopoli, da adottare d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono definite regole di estrazione ed entità dei premi messi in palio della c.d. lotteria degli scontrini.</p> <p>Con il medesimo provvedimento dovranno essere individuate eventuali ulteriori aspetti necessari.</p>
<p><u>Articolo 10, comma 6</u></p>	<p>Esonero contributivo agricoltori</p> <p>Viene sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero previsto dagli articoli 16 e 16-<i>bis</i>, D.L. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020, fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021.</p>
<p><u>Articolo 11, comma 5</u></p>	<p>Recupero indebiti pensionistici</p> <p>Viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per il recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018, nonché ai</p>



	fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime.
Articolo 11, comma 9	<p>Sospensione termini di prescrizione</p> <p>I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, L. 335/1995, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.</p>
Articolo 19	<p>Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19</p> <p>I termini previsti dalle disposizioni legislative di seguito richiamate sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021:</p> <p>per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no, compresi i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, D.Lgs. 81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.</p> <p>sorveglianza sanitaria (articolo 83, D.L. 34/2020);</p> <p><i>smart working</i> semplificato Covid-19 (articolo 90, commi 3 e 4, D.L. 34/2020).</p>

Brescia, 28 gennaio 2021

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it